

applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha nuovamente segnalato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi “hot lines” in fascia oraria notturna in data 7 maggio, da parte della medesima emittente;

VISTA la nota prot. n. CTM/156a/06/SEGN del 17 luglio 2006, pervenuta all’Autorità in data 20 luglio 2006 (prot. n. 0030067), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione, in fascia oraria notturna, di messaggi promozionali di linee telefoniche erotiche in data 4 luglio 2006, da parte della citata emittente “Retecapri”;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 5 settembre 2006, n. 69/06/DICAM/N°.PROC.1475/FB, notificato in data 2 ottobre 2006, con il quale veniva contestata alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Retecapri”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi “audiotex” recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 14 e 15 febbraio 2006, 7 maggio 2006 e 4 luglio 2006;

VISTA la nota in data 2 novembre 2006 (pervenuta all’Autorità il 9 novembre 2006 prot. n. 0047337), con la quale la società in questione, nel comunicare che le violazioni rilevate nell’atto di contestazione appaiono errate e che le fattispecie segnalate non corrispondono all’attività dell’emittente, ha chiesto audizione presso l’Autorità;

CONSIDERATO che, a seguito della convocazione effettuata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (prot. n. 0056412 del 21 novembre 2006) la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. ha richiesto (nota pervenuta all’Autorità il 28 novembre 2006 prot. n. 0059513) il rinvio dell’audizione a causa di una asserita indisponibilità del proprio delegato a presentarsi nella data fissata;

UDITA la parte in audizione in data 6 dicembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., ha chiesto di visionare la registrazione dei programmi oggetto di contestazione;

ESPERITO l’accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 13 dicembre 2006;

VISTE le memorie giustificative integrative in data 27 dicembre 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0000884 del 4 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- allo stato non risultano pendenti procedimenti penali nei confronti dell’emittente per trasmissioni simili a quelle oggetto di contestazione e pertanto quanto trasmesso rientra pienamente nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia;
- le immagini trasmesse non integrano la fattispecie di scene a contenuto pornografico ma, al più, a contenuto erotico per i seguenti motivi:

a) non sono caratterizzate dalla gratuità in quanto inserite in un contesto volto a promuovere servizi di intrattenimento telefonico tramite numerazioni a tariffazione maggiorata, promozione da non ritenersi illegittima, né illegale od illecita; le immagini rientrano, pertanto, nell'esigenza di carattere pubblicitario che caratterizza la trasmissione;

b) la rappresentazione di pose e atteggiamenti che richiamano attività sessuale non è qualificabile, di per sé, come pornografica;

c) non c'è esibizione di nudi femminili integrali in quanto la quasi totalità delle immagini, ivi comprese quelle di nudo, risultano parzialmente oscurate dalla persistente presenza di sovrimpressioni fisse recanti, tra l'altro, i numeri dei servizi pubblicizzati;

d) le sequenze non sono caratterizzate dall'utilizzazione di primi piani, né presentano visione diretta di organi sessuali;

e) le scene di attività sessuale tra persone dello stesso sesso e gli atti di autoerotismo sono simulati e non insistiti; peraltro non sono rappresentati, come in altre fattispecie, oggetti coadiuvanti e non vengono rappresentati atti sessuali veri e propri bensì semplici effusioni;

- l'esibizione di organi sessuali non è più considerata come offensiva del comune senso del pudore, considerato che immagini di nudi femminili, anche più espliciti di quelli trasmessi da "Retecapri", si riscontrano in opere cinematografiche e "fiction" televisive in programmazione in orari serali e non notturni;

- in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori;

- il provvedimento di contestazione risulta di palese ingiustizia per la disparità di trattamento con altre TV locali che trasmettono filmati anche dal contenuto più marcato sotto il profilo delle immagini erotiche;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni in quanto:

- la presunzione che le immagini trasmesse rientrino nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia non rileva nel caso di specie in quanto la lettura delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 rende evidente che il legislatore, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi recanti scene pornografiche, di tutelare "incondizionatamente" – vale a dire senza prevedere eccezioni – principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile tra i quali il buon costume;

- la natura pornografica delle scene alle quali si riferisce la contestazione non può essere posta in discussione trattandosi di sequenze che non contengono semplicemente

la esibizione di corpi di donne parzialmente o totalmente nudi; tali immagini si accompagnano, invece, a pose ed atteggiamenti dei personaggi che richiamano – e talvolta simulano – anche in maniera provocatoria, rapporti sessuali, anche tra persone dello stesso sesso e ciò vale a configurare come pornografico il contenuto delle trasmissioni in quanto contrario al comune senso del pudore (cfr. Cass. Sez. I - Sentenza n. 17285/05 del 14 gennaio 2005);

- nei messaggi promozionali trasmessi da “*Retecapri*” le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l’attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi “audiotex” a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell’ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante sia la natura dell’illecito - attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori - sia la frequenza con la quale l’emittente ha trasmesso il genere di programmazione oggetto di contestazione;

- con riferimento all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non solo non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, ma non ha tenuto una condotta collaborativa nella fase di partecipazione al procedimento, determinando un aggravio dei tempi di svolgimento della procedura;

- con riferimento alla *personalità dell’agente*: la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. è titolare di concessione per l’esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

ORDINA

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retecapri", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.27/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sorino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 14/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T.B.S. TELEVISION
BROADCASTING SYSTEM S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RETECAPRI") PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTE le note prott. nn. CTM/291 V e CTM/292 V del 22 novembre 2004, pervenute all'Autorità, con relativi allegati, il 24 novembre 2004 (prott. nn. 7920/RM e 7021/RM), con le quali il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" in fascia oraria notturna in data 6 e 7 novembre 2004, da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retecapri" della società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A.;

RILEVATO che il predetto Comitato con nota prot. n. CTM 305a V del 6 dicembre 2004 - in risposta alla nota del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità (prot. n. U/2947/04/RM) riguardante la richiesta di informazioni sull'origine del materiale probatorio allegato alle citate segnalazioni - ha comunicato

che le registrazioni delle programmazioni diffuse da Retecapri nelle notti tra il 6 ed il 7 novembre e tra il 7 e l'8 novembre 2004 sono state acquisite presso il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche del Ministero delle Comunicazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 2 agosto 2006, n. 52/06/DICAM/N° PROC 1376/FB, notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Retecapri*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "*hot lines*" recanti scene pornografiche nella programmazione notturna (dalle ore 00:01 e, per l'intera notte, fino alle ore 07:00) dei giorni 6 e 7 novembre 2004;

VISTA la nota in data 29 settembre 2006 (pervenuta all'Autorità il 4 ottobre 2006 prot. n. 0039294), con la quale la società in questione, nel comunicare che le violazioni rilevate nell'atto di contestazione appaiono errate e che le fattispecie segnalate non corrispondono all'attività dell'emittente, ha chiesto audizione presso l'Autorità;

CONSIDERATO che, a seguito delle convocazioni effettuate dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali (prot. n. 40941 del 10 ottobre 2006 e prot. n. 46195 del 7 novembre 2006) la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. ha prima richiesto (nota pervenuta all'Autorità il 27 ottobre 2006 prot. n. 0044395), - a causa di una asserita indisponibilità del proprio delegato a presentarsi nella data fissata per l'audizione - il rinvio della convocazione al fine di poter visionare preventivamente la registrazione del programma oggetto di contestazione ed evidenziando che lo stesso, mandato in onda in orario notturno, non ha potuto ledere o comunque nuocere allo sviluppo psichico, fisico e morale del minore, indi (nota pervenuta all'Autorità in data 9 novembre 2006 prot. n. 0047336) ha chiesto di differire l'orario della seconda convocazione per motivi logistici legati allo spostamento dalla sede di Capri;

ESPERITO l'accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 14 novembre 2006;

UDITA la parte in audizione in data 14 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., nel riprendere e confermare integralmente le argomentazioni rappresentate nella citata nota del 27 ottobre 2006 (prot. n. 0044395), ha evidenziato che:

- trasmissioni recanti immagini del medesimo tenore di quelle oggetto di contestazione sono state valutate nel corso di procedimenti penali avviati nei confronti dell'emittente e conclusi con pronuncia di proscioglimento;

- analoghe immagini trasmesse da altre emittenti sono state oggetto di procedimenti conclusi favorevolmente nei diversi gradi di giurisdizione penale e conseguentemente in materia penale si è formato un giudicato sostanziale che ha delineato i confini di questo genere di trasmissioni;

- allo stato non risultano pendenti ulteriori procedimenti nei confronti dell'emittente per trasmissioni simili a quelle oggetto di contestazione e pertanto quanto trasmesso rientra pienamente nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia;

- l'esibizione di organi sessuali non è più considerata come offensiva del comune senso del pudore, considerato che immagini di nudi femminili, anche più espliciti di quelli trasmessi da Retecapri, si riscontrano in opere cinematografiche e "fiction" televisive in programmazione anche nella fascia oraria di trasmissione della c.d. "televisione per tutti";

- le immagini trasmesse non integrano la fattispecie di scene a contenuto pornografico ma, al più, a contenuto erotico per i seguenti motivi:

a) non sono caratterizzate dalla gratuità in quanto inserite in un contesto volto a promuovere servizi di intrattenimento telefonico tramite numerazioni a tariffazione maggiorata, promozione da non ritenersi illegittima, né illegale od illecita; le immagini rientrano, pertanto, nell'esigenza di carattere pubblicitario che caratterizza la trasmissione;

b) la rappresentazione di pose e atteggiamenti che richiamano attività sessuale non è qualificabile, di per sé, come pornografica;

c) non c'è esibizione di nudi femminili integrali in quanto la quasi totalità delle immagini, ivi comprese quelle di nudo, risultano parzialmente oscurate dalla persistente presenza di sovrimpressioni fisse recanti, tra l'altro, i numeri dei servizi pubblicizzati;

d) le sequenze non sono caratterizzate dall'utilizzazione di primi piani, né presentano visione diretta di organi sessuali;

e) le scene di attività sessuale tra persone dello stesso sesso e gli atti di autoerotismo sono simulati e non insistiti; peraltro non sono rappresentati, come in altre fattispecie, oggetti coadiuvanti e non vengono rappresentati atti sessuali veri e propri bensì semplici effusioni;

VISTE le memorie giustificative integrative in data 29 novembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0060766 del 4 dicembre 2006), con le quali la società in questione – nel rappresentare che il provvedimento di contestazione risulta di palese ingiustizia per la disparità di trattamento con altre TV locali che trasmettono filmati anche dal contenuto più marcato sotto il profilo delle immagini erotiche – ha chiesto l'archiviazione degli atti;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico fisico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni in quanto:

- la presunzione che le immagini trasmesse rientrino nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia non rileva nel caso di specie in quanto la lettura delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 rende evidente che il legislatore, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi recanti scene pornografiche, di tutelare "incondizionatamente" – vale a dire senza prevedere eccezioni – principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile tra i quali il buon costume;

- la natura pornografica delle scene alle quali si riferisce la contestazione non può essere posta in discussione trattandosi di sequenze che non contengono semplicemente la esibizione di corpi di donne parzialmente o totalmente nudi; tali immagini si accompagnano, invece, a pose ed atteggiamenti dei personaggi che richiamano – e talvolta simulano – anche in maniera provocatoria, rapporti sessuali, anche tra persone dello stesso sesso e ciò vale a configurare come pornografico il contenuto delle trasmissioni in quanto contrario al comune senso del pudore (cfr. Cass. Sez. I - Sentenza n. 17285/05 del 14 gennaio 2005);

- nei messaggi promozionali trasmessi da Recapri le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non solo non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, ma non ha tenuto una condotta collaborativa nella fase di partecipazione al procedimento, determinando un aggravio dei tempi di svolgimento della procedura;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retecapri", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.14/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 31 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N.56/07/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' MULTI SERVICES
ENTERPRISE S.P.A. (GIA' MULTI SERVICES ENTERPRISE S.R.L. -
EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
"TELE A +") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA
B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 marzo 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. CTM/100a Segn del 15 marzo 2004, pervenuta all'Autorità il 16 marzo 2004 (prot. n. 1677/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di programmi "a luci rosse" in fascia oraria notturna da parte di varie emittenti locali tra cui "Tele A+", della società Multi Services Enterprise S.p.A. (già Multi Services Enterprise S.r.l.), con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n.147, allegando il supporto magnetico recante la registrazione di brevi spezzoni tratti dalla programmazione dell'emittente, realizzata da un telespettatore e priva delle indicazioni riguardanti la data e l'orario di messa in onda;

RILEVATO che il Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza con nota prot. 5732/NA dell'8 settembre 2004 – in risposta alla nota di questo Dipartimento garanzie e contenzioso (prot. n. U/5648/04/NA del 16 giugno 2004) di richiesta di monitoraggio a campione della programmazione notturna di "Tele A +" - ha effettuato controlli presso l'emittente in data 15 luglio 2004 ed ha inviato i supporti magnetici contenenti le registrazioni dei programmi mandati in onda dal 27 giugno al 4 luglio 2004;

VISTA la nota prot. n. CTM 118a/05 Segn del 3 maggio 2005, pervenuta con relativi allegati all'Autorità il 6 maggio 2005 (prot. 2303/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori ha segnalato la trasmissione da parte dell'emittente in questione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" destinati ad un pubblico adulto nelle ore notturne (a partire dalle 00:31) del 22 e del 23 aprile 2005;

VISTA la nota prot. n. CTM 212a/05 Segn del 23 agosto 2005, pervenuta con relativi allegati all'Autorità il 24 agosto 2005 (prot. 4589/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori ha segnalato la trasmissione da parte dell'emittente "Tele A +" di messaggi promozionali di servizi "hot lines" nella programmazione notturna del 29 giugno 2005, 1 luglio 2005 e 3 luglio 2005;

VISTA la nota prot. n. CTM 356a/05 Segn del 12 dicembre 2005, pervenuta con relativi allegati all'Autorità il 17 dicembre 2005 (prot. 6804/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori ha segnalato la trasmissione da parte dell'emittente "Tele A +" di messaggi promozionali di linee erotiche nella programmazione notturna del 6 dicembre 2005;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 2 agosto 2006, n. 45/06/DICAM/N° PROC 1259/FB, notificato in data 23 ottobre 2006, con il quale veniva contestata alla citata società Multi Services Enterprise S.p.A. (già Multi Services Enterprise S.r.l.), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele A+", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "hot lines" recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni dal 27 giugno 2004 al 4 luglio 2004, il 22 aprile, il 23 aprile, il 29 giugno, il 1° luglio, il 3 luglio ed il 6 dicembre 2005;

VISTE le memorie giustificative in data 22 novembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0059283 del 27 novembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda dal marzo 2004 al dicembre 2005) ovvero tra la data di ricezione della notizia della messa in onda da parte dell'Autorità (dal marzo 2004 al dicembre 2005) e la notifica dello stesso;
- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche in quanto non presentano scene di sesso;
- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

ESPERITO l'accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 22 novembre 2006;

UDITA la parte in audizione in data 22 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Multi Services Enterprise S.p.A. ha confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative ribadendo l'eccezione di nullità della contestazione per tardività della stessa;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 2 agosto 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nei programmi mandati in onda dall'emittente le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale, con protratta esibizione di nudi femminili ed atti di autoerotismo, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto dei programmi nell'ambito dei quali sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna (dalle ore 00:30 alle ore 06:30) e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha

posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 14 episodi di violazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Multi Services Enterprise S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di 7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00), pari a quattordici volte il minimo edittale, ossia alla sanzione minima moltiplicata per il numero di violazioni rilevate (n. 14), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Multi Services Enterprise S.p.A. (già Multi Services Enterprise S.r.l.), con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Tele A+*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.56/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 22 marzo 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 8/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T.R.M. TELERADIO DEL
MEDITERRANEO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELERADIO DEL MEDITERRANEO")
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTE le note prott. nn. CTM/341a/04 Segn. e CTM/341b/04 Segn. del 26 novembre 2004, pervenute all'Autorità il 29 novembre 2004 (prott. nn. 7107/RM e 7108/RM), con le quali il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione

Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di filmati "hard" nonché di messaggi promozionali di servizi "hot lines" in fascia oraria notturna in data 7, 30 e 31 settembre 2004, da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Teleradio del Mediterraneo" della società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468;

VISTA la delibera n. 111/05/CSP del 2 agosto 2005 con la quale - anche preso atto della dichiarazione in data 2 dicembre 2004 con la quale l'emittente di cui sopra ha comunicato di aver modificato integralmente la propria linea editoriale impegnandosi per il futuro a non programmare trasmissioni e/o pubblicità di servizi audiotex che possano originare contestazioni di violazione dell'articolo 15, commi 10, 11 e 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223 - è stato archiviato, per decorrenza del termine di conclusione, il procedimento n. DGC/AEM/1188/AP inerente la presunta violazione dell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 per trasmissione di filmati e pubblicità di servizi audiotex contenenti scene a carattere erotico e pornografico in fascia oraria notturna nel periodo dall'8 novembre 2003 al 2 maggio 2004;

RILEVATO che l'Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni con nota prot. n. 15406/MSA pervenuta all'Autorità il 23 novembre 2005 (prot. n. 25469/NA) - in risposta alla nota del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità (prot. n. U/1826/05/RM del 2 settembre 2005) di richiesta di monitoraggio della programmazione di "Teleradio del Mediterraneo" al fine di verificare se la società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. avesse effettivamente adeguato il proprio comportamento al rispetto delle disposizioni inerenti il divieto di trasmissione di scene pornografiche - ha inviato i supporti magnetici (n.7 videocassette) contenenti le registrazioni dei programmi mandati in onda dall'emittente in vari giorni scelti a campione nel mese di ottobre 2005;

RILEVATO che il Dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorità con nota prot. n. 132 DVeC/06 del 26 gennaio 2006 - in risposta alla nota del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità (prot. n. 6953/04/DGC del 10 dicembre 2004) di richiesta di monitoraggio della programmazione di "Teleradio del Mediterraneo" al fine di verificare se la società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. avesse effettivamente adeguato il proprio comportamento al rispetto delle disposizioni inerenti il divieto di trasmissione di scene pornografiche - ha inviato la documentazione ed i supporti magnetici (n.2 videocassette) acquisiti tramite l'Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni inerenti i controlli eseguiti a campione sulla programmazione dell'emittente nel mese di marzo 2005;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 2 agosto 2006, n. 54/06/DICAM/N° PROC 1379/FB, notificato in data 2 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Teleradio del Mediterraneo", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso scene pornografiche ed in particolare: